

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE DI CUI ALLA LEGGE
24.11.1981 N. 689 PER VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DELLA PARTE III
DLGS 152/2006



INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità	Pag.	3
Art. 2 - Accertamento	"	4
Art. 3 - Adempimenti dello Staff	"	5
Art. 4 - Scritti difensivi	"	6
Art. 5 - Audizione	"	7
Art. 6 - Ordinanza di Archiviazione	"	8
Art. 7 - Ordinanza ingiunzione	"	9
Art. 8 - Entità della Sanzione	"	11
Art. 9 - Termini per l'emissione dell'Ordinanza	"	13
Art. 10 - Pagamento rateale della sanzione	"	14
Art. 11 - Opposizione all'Ordinanza ingiunzione	"	15
Art. 12 - Esecuzione Forzata	"	16
Art. 13 - Norme finali	"	17

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della legge 24.11.1981 n. 689, le procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla legislazione nazionale e/o regionale per le violazioni di precetti di cui alla parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la cui potestà sanzionatoria è demandata all'ARPA Molise ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 547 del 9.10.2015 nonché dell'art. 19 della Legge regionale 2016 n. 5 del 4 maggio 2016.
2. La potestà sanzionatoria è vincolata esclusivamente al rispetto delle finalità e delle disposizioni stabilite dalle leggi di riferimento. La misura monetaria delle sanzioni (aumento, riduzione) ovvero le valutazioni circa l'emanazione delle stesse (cancellazione, riforma, archiviazione, ecc.) sono determinate considerando solo i presupposti di fatto e di diritto rilevati e i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 689/81 ed escludendo ogni considerazione sulla utilità economica o finanziaria per l'Ente.

Art. 2 - Accertamento

1. L'accertamento delle violazioni punite con una sanzione amministrativa si articola in un autonomo procedimento. Tale procedimento inizia con la constatazione dei fatti che possano costituire infrazione amministrativa, e termina con la contestazione, da parte dell'Ente accertatore, della violazione ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/81.
2. Copia della contestazione viene trasmessa, dall'Ente accertatore, al Direttore Generale dell'ARPA Molise ed assegnata, per l'istruttoria, all'apposito Staff istituito con provvedimento n. 371 del 23.11.2015.

Art. 3 - Adempimenti dello Staff

1. Al ricevimento della contestazione lo Staff provvede alla formazione del fascicolo ed alla relativa numerazione.
2. La gestione del fascicolo viene garantita anche attraverso un apposito programma informatico di gestione documentale, che consente ai componenti dello staff l'accesso a tutti gli atti acquisiti alla procedura.
3. Lo staff cura la tenuta di un registro delle Ordinanze emanate al termine della procedura, debitamente numerate in ordine progressivo.

Art. 4 - Scritti difensivi

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore e/o l'obbligato in solido, se intendono contestare quanto in esso specificato, possono presentare per iscritto memorie difensive, indirizzate al Direttore Generale dell'ARPA Molise, e/o richiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981.
2. Le memorie difensive, debitamente sottoscritte dall'interessato, devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono. Devono altresì indicare, in modo conciso e chiaro, gli elementi di fatto, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.

Art. 5 - Audizione

1. Qualora venga inoltrata dall'interessato apposita istanza di audizione personale, sono comunicati al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui ha luogo l'audizione personale. La comunicazione è effettuata dal coordinatore dello Staff, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la piena conoscenza (PEC).
2. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'interessato, o da persona da lui delegata per iscritto, e dal dipendente addetto all'istruttoria, che funge da ufficiale verbalizzante.
3. La mancata presentazione all'audizione, senza alcuna comunicazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione medesima.

Art. 6 - Ordinanza di Archiviazione

1. Il Direttore Generale dell' Agenzia emana ordinanza motivata di archiviazione degli atti, trasmettendone copia ai soggetti indicati nel verbale ed al soggetto accertatore nei casi di seguito riportati:
 - se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge l'infondatezza dell'accertamento;
 - se appaiono fondate le obiezioni sollevate;
 - se emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato/i in solido;
 - se il verbale di accertamento è irregolare;
 - in ogni altro caso in cui si ravvisi un'ipotesi di archiviazione purché debitamente motivata.

Art. 7 - Ordinanza ingiunzione

1. Entro il termine di cui all'art. 9 del presente regolamento, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il Direttore Generale, sulla base di apposita proposta del Coordinatore dello Staff, ove ritenga fondato l'accertamento e non ricorra alcuno dei casi di cui al precedente art. 5, emette ordinanza di ingiunzione, adeguatamente motivata, secondo quanto disposto all'art. 18 della legge n. 689/81. Con la medesima si determina la somma dovuta quale sanzione per la violazione in base ai criteri indicati nel successivo art. 7 unitamente alle spese di notifica, ingiungendone il pagamento all'autore della violazione ed alle eventuali persone solidalmente obbligate.

2. L'Ordinanza di ingiunzione deve riportare:
 - a) l'autorità che la promana;
 - b) la norma violata e la legge di cui si dà applicazione;
 - c) il compimento degli atti di accertamento della violazione e le forme di contestazione dell'illecito;
 - d) i motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento, che possono essere espressi in forma sintetica o ricavabili *per relationem* dal processo verbale di accertamento, o da altro atto facente parte del procedimento sanzionatorio;
 - e) i criteri di determinazione dell'entità della sanzione;
 - f) l'ammontare della sanzione, l'entità e la specie delle spese di cui si ingiunge il contestuale pagamento;
 - g) le generalità dell'autore della violazione e degli eventuali responsabili in solido, o di chi sia comunque tenuto per legge al pagamento;
 - h) il soggetto competente a ricevere il pagamento nonché il termine prescritto per il pagamento;
 - i) l'avvertenza che in caso di difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute;

j) il termine e l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.

3. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione avviene ai sensi del Codice di Procedura Civile ovvero secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890 e ss. mm. ii. ovvero tramite PEC ai sensi della normativa vigente. La nullità della notificazione è sanata dalla dimostrazione della piena conoscenza dell'ordinanza ingiunzione da parte del destinatario, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 156 del suddetto Codice.
4. Dell'avvenuta emanazione dell'ordinanza ingiunzione viene data comunicazione anche all'Ente accertatore.

Art. 8 - Entità della Sanzione

1. La commisurazione dell'entità della sanzione, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, è esercitata nel rispetto dei principi di imparzialità e di correttezza dell'azione amministrativa.
2. Nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si terrà conto di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente Regolamento. In particolare l'ammontare delle stesse è determinato in base:
 - alla gravità della violazione;
 - all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
 - alla personalità, alle condizioni economiche e sociali del trasgressore, riferite dagli accertatori o desunte dagli atti in possesso o acquisiti dall'ufficio competente.
3. La valutazione delle condizioni economiche del trasgressore terrà conto dell'effettivo stato economico disagiato, se evidenziato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti.
4. Nel caso in cui non emergano particolari elementi tra quelli previsti dalla legge e dai commi precedenti del presente articolo per la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, la sua quantificazione è commisurata alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 8 della Legge n. 689/1981 inerente la reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione, commesse dal trasgressore sul medesimo scarico nel quinquennio precedente ed accertate con ordinanza - ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva, si applicano i seguenti criteri:

- in caso di reiterazione nell'ultimo quinquennio, attinente la stessa materia, si applica la sanzione pari al minimo edittale maggiorato del 30%;

- in caso di più reiterazioni nel medesimo quinquennio, si applica la sanzione pari al minimo edittale maggiorato del 50%.

Art. 9 - Termini per l'emissione dell'Ordinanza

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui al presente regolamento, si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della legge 24.11.1981 n. 689, nel termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
3. Il verbale di accertamento, ritualmente notificato, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
4. Nell'ipotesi di illecito amministrativo permanente, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24.11.1981 n. 689 inizia a decorrere soltanto dalla cessazione della permanenza; l'interruzione per cause diverse dalla materiale cessazione della condotta vietata, si verifica solo con la notificazione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione e non con la mera contestazione del fatto.

Art. 10 - Pagamento rateale della sanzione

1. Il trasgressore o l'obbligato/i in solido, prima dello scadere del termine fissato per il pagamento, potrà richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, mediante l'invio di un'autocertificazione dalla quale emergano le condizioni di disagio economico. Se la richiesta dell'interessato è accolta, il Direttore Generale dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili nei limiti e nei termini indicati nell'art. 26 L. 689/81 e s.m.i.

Art. 11 – Opposizione all'Ordinanza ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ed è regolata dall'art. 6 del Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.



Art. 12 – Esecuzione Forzata

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, ad eccezione del caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procede alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 13 – Norme finali

1. Per quanto non applicabile e/o non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In attuazione del comma 4 dell'art. 19 della Legge regionale n. 5 del 4 maggio 2016, ARPA Molise *"comunica semestralmente alla Regione Molise - Servizio Tutela Ambientale - gli interventi realizzati, i provvedimenti emanati e l'ammontare delle relative sanzioni irrogate"*.

